SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 129° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88

MINISTERO DELL'INTERNO

Elenco dei materiali omologati dal Ministero dell'interno nel periodo dal 1° settembre 1987 al 31 dicembre 1987 ai fini della prevenzione incendi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 1984, concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

88A3694

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65:

Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 4 agosto 1988.

Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane in Palermo, credito fondiario e sezione opere pubbliche: Cartelle fondiarie ed obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 5 agosto 1988.

Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni, in Roma:

Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1988.

Cartelle fondiarie sorteggiate il 9 agosto 1988.

Sezione opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 9 agosto 1988.

Obbligazioni sorteggiate il 25 luglio 1988.

Istituto di credito fondiario delle Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, ente morale, in Ancona:

Obbligazioni-cartelle OO.PP. sorteggiate il 1° agosto 1988 (estrazione n. 26).

Obbligazioni OO.PP. sorteggiate il 1° agosto 1988 (estrazione n. 24).

Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1988 (estrazione n. 54).

Obbligazioni fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1988 (estrazione n. 25).

DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 aprile 1988.

Approvazione della convenzione stipulata fra lo Stato e la Società italiana degli autori ed editori per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori;

Visto il decreto ministeriale del 30 dicembre 1977, che approva la convenzione stipulata in pari data con la Società predetta, per l'espletamento dei servizi relativi all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione dell'imposta sugli spettacoli e tributi connessi per il periodo 1° gennaio 1978-31 dicembre 1987;

Visti i decreti ministeriali 22 giugno 1982 e 28 dicembre 1984, con i quali sono state fissate nuove misure percentuali degli aggi spettanti alla SIAE ai sensi dell'art. 2, lettere *a)* e *c)*, della surrichiamata convenzione;

Ravvisata l'opportunità di affidare ancora alla Società italiana degli autori ed editori, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, i servizi relativi all'accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 22 marzo 1988, con il quale il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari è stato delegato a stipulare la nuova convenzione;

Decreta:

Articolo unico

È approvata l'allegata convenzione stipulata in data 28 marzo 1988 tra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori, con la quale, per il periodo di un decennio, dal 1° gennaio 1988 al 31 dicembre 1997, è affidato alla Società stessa il mandato:

a) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonché dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

b) di accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora nonché della eventuale soprattassa di tardivo pagamento;

c) di accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale previsto dagli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, degli eventuali interessi di mora nonché dell'eventuale soprattassa di tardivo pagamento.

Per le manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973 viene inoltre conferito alla Società italiana degli autori ed editori il mandato di accertamento, liquidazione e riscossione dei diritti erariali, dell'IGE, del diritto addizionale e dell'addizionale ai diritti erariali eventualmente dovuti a stralcio.

La convenzione stipulata in data 28 marzo 1988 fa parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 aprile 1988

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1988
Registro n. 34 Finanze, foglio n. 136

CONVENZIONE

Art. 1.

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 26 ottobre 1972, a decorrere dal 1° gennaio 1988 è affidato alla Società italiana degli autori ed editori il mandato di:

a) accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sugli spettacoli ed eventuali interessi di mora, nonché dell'eventuale soprattassa per tardivo pagamento;

b) accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, degli eventuali interessi di mora, nonché dell'eventuale soprattassa per tardivo pagamento;

c) accertamento, liquidazione e riscossione del diritto demaniale previsto dagli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dall'art. 5 della legge 6 febbraio 1942, n. 95, ed eventuali interessi di mora, nonché dell'eventuale soprattassa per tardivo pagamento.

Il mandato di cui sopra riguarda anche eventuali incassi a stralcio per diritti erariali, diritto addizionale e addizionale ai diritti erariali, nonché IGE relativi a manifestazioni avvenute anteriormente al 1° gennaio 1973.

La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale, con esclusione soltanto dei servizi che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, l'assessorato delle finanze della regione siciliana ha ritenuto di disciplinare in modo autonomo.

La convenzione scadrà il 31 dicembre 1997.

Art. 2.

A titolo di compenso per l'espletamento del mandato, la Società italiana degli autori ed editori ha diritto all'aggio del 12,48% (dodici virgola quarantotto per cento) sulle riscossioni di cui all'art. 1, primo comma, lettere *a)* e *b)*, al lordo degli abbuoni contestuali e ritardati da corrispondere agli esercenti ai sensi di legge ed al netto, per quanto concerne l'imposta sul valore aggiunto, della detrazione forfettaria dei due terzi.

La SIAE ha altresì diritto all'aggio del 12,48% (dodici virgola quarantotto per cento) sulle riscossioni della quota dei diritti demaniali di pertinenza dello Stato corrisposti dalla RAI - Radiotelevisione italiana per le radiodiffusioni delle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Nessun compenso spetta alla SIAE sulle riscossioni a stralcio di cui al secondo comma del richiamato art. 1.

La Società è autorizzata a trattenere gli aggi suddetti all'atto di ciascun versamento in tesoreria.

Riguardo alle rappresentanzioni ed esecuzioni delle sopra precisate opere di pubblico dominio, la SIAE ha diritto ad una quota percentuale delle somme incassate calcolata ed applicata nella stessa misura e con le medesime modalità stabilite nei confronti dei propri iscritti ordinari per le opere tutelate. La Società italiana degli autori ed editori deve notificare tempestivamente al Ministero delle finanze le variazioni della misura di detta quota.

I compensi di cui sopra sono remunerativi indistintamente di tutte le spese, nessuna esclusa, comunque occorrenti per l'esecuzione della presente convenzione, salvo quanto previsto dal successivo art. 3.

Art. 3.

La misura degli aggi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 2 è sottoposta a revisione qualora l'ammontare complessivo di detti aggi risulti inferiore a quello dei costi dei servizi erariali maggiorati del 4% oppure superiore allo stesso ammontare dei costi maggiorati dell'8%. Da tali costi vanno esclusi quelli riferibili all'esazione del diritto demaniale sulle rappresentazioni ed esecuzioni di opere di pubblico dominio di cui al quinto comma del precedente art. 2.

Alla revisione degli aggi si provvede con decreto del Ministro delle finanze, con effetto dall'inizio dell'anno in cui si è verificata la suddetta circostanza. A tal fine è fatto carico alla SIAE di tenere, secondo le modalità concordate con il Ministero delle finanze, all'interno della propria contabilità organizzata unitariamente, voci analitiche e riassuntive delle operazioni d'incasso effettuate nell'espletamento dei servizi erariali, in maniera da consentirne l'individuazione e la verifica.

L'individuazione delle quote di spesa da attribuire ai costi erariali è effettuata da un apposito gruppo di lavoro, composto da funzionari designati dal Ministero delle finanze e dalla SIAE, che vi provvede sulla base del bilancio SIAE debitamente approvato e delle altre scritture contabili tenute dalla Società, dopo aver determinato i criteri di rilevazione, quantificazione e ripartizione dei costi erariali.

Le conclusioni del gruppo di lavoro devono essere comunicate alle due amministrazioni.

Art. 4.

L'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta sugli spettacoli, dell'IVA e degli incassi a stralcio di cui alla presente convenzione devono essere effettuati in conformità alle disposizioni di legge regolatrici le singole materie e secondo le istruzioni dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 5.

I diritti demaniali debbono essere determinati:

a) relativamente alle radiodiffusioni:

per le opere di pubblico dominio diverse da quelle assegnate alla sezione musica della SIAE in base al proprio statuto sociale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1962, n. 1842, e successive modificazioni, sulla quota dei canoni di abbonamento attribuiti alla RAI - Radiotelevisione italiana, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1934 e dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1946, n. 557, determinata sulla parte che dette opere occupano sulla radiodiffusione complessiva e con la riduzione prevista dall'art. 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per le elaborazioni delle medesime opere;

per le composizioni musicali e i brani staccati di opere musicali di pubblico dominio assegnati alla sezione musica della SIAE secondo il proprio statuto, in base agli speciali stipulati tra la SIAE e l'ente esercente la radiodiffusione ai sensi dell'art. 50, terzo comma, del regolamento annesso al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, che devono essere notificati dalla SIAE al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla loro stipulazione;

b) relativamente alle rappresentazioni ed esecuzioni:

per le opere di pubblico dominio diverse da quelle assegnate alla sezione musica della SIAE dallo statuto sociale, sull'imponibile determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con la riduzione prevista dall'art. 176 della citata legge n. 633/1941, quanto alle elaborazioni;

per le composizioni musicali e brani staccati di opere musicali di pubblico dominio assegnati alla sezione musica della SIAE in base al proprio statuto, ai sensi dell'art. 50, commi primo e secondo, del regolamento annesso al regio decreto n. 1369 del 1942, in conformità alle delibere adottate dal presidente della SIAE in data 5 agosto 1969, allegate alla presente convenzione, e con i criteri e le modalità di cui alle ordinanze di ripartizione per la sezione musica. Gli atti modificativi e sostitutivi di quelli precedentemente richiamati devono essere notificati al Ministero delle finanze entro trenta giorni dalla loro emanazione.

La ripartizione dei diritti demaniali tra lo Stato e la regione siciliana avverrà attribuendo al primo:

quanto alle radiodiffusioni, la quota data dal rapporto tra l'ammontare annuo dei canoni di abbonamento alla televisione versati per le utenze del territorio dello Stato, esclusa la Sicilia, e l'ammontare annuo dei medesimi canoni versati per le utenze dell'intero territorio nazionale, secondo i dati forniti al riguardo dal Ministero delle finanze;

quanto alle esecuzioni di competenza della sezione musica della SIAE, la quota risultante dal rapporto tra l'ammontare del diritto di esecuzione musicale (DEM) riscosso nel territorio nazionale, esclusa la Sicilia, e l'ammontare dell'intero diritto di esecuzione musicale riscosso.

Relativamente al diritto demaniale ripartito per le esecuzioni di opere assegnate alla sezione musica della SIAE dal proprio statuto, per la periodicità e rendicontazione delle liquidazioni saranno adottati gli stessi termini e modalità analoghe a quelli stabiliti dalla SIAE per i propri iscritti. Il pagamento e l'invito della rendicontazione delle spettanze dell'erario, in relazione alle particolari ulteriori operazioni che si rendono necessarie per la determinazione finale dell'ammontare delle somme da liquidare, avverranno entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per gli analoghi adempimenti nei confronti degli iscritti alla stessa sezione musica.

Per le rappresentanzioni ed esecuzioni di opere assegnate alle sezioni DOR e lirica, la rendicontazione delle spettanze dell'erario avverrà entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per gli analoghi adempimenti nei confronti dei propri iscritti.

Art. 6.

Nei casi di violazioni, non costituenti reato secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, la SIAE, per il tramite delle proprie sedi, deve trasmettere all'intendenza di finanza competente, entro il mese successivo a quello della constatazione della trasgressione, il relativo verbale.

Qualora si verifichi il mancato pagamento del tributo per l'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, l'inoltro degli atti con il verbale di accertamento all'ufficio del registro deve essere effettuato dalla Società per il tramite dell'intendenza di finanza competente.

Art. 7.

Entro il mese di marzo di ogni anno — anche agli effetti di cui all'art. 1713 del codice civile — la SIAE deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite il

servizio permanente per il controllo all'ACI ed alla SIAE, di cui al decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 69, un prospetto riepilogativo, in triplice esemplare, indicante:

a) l'ammontare di tutte le riscossioni lorde effettuate nell esercizio precedente;

b) l'ammontare degli aggi liquidati;

c) l'importo delle somme versate in tesoreria.

A tale prospetto deve allegarsi un elenco delle quietanze rilasciate dalla tesoreria per le somme versate, con il visto di presa visione delle quietanze stesse apposto dal servizio sopra richiamato.

A richiesta, la SIAE dovrà produrre altri prospetti contabili, nonché periodiche rendicontazioni relativamente alla gestione dei diritti demaniali con le modalità concordate con il Ministero delle finanze.

Art. 8.

La SIAE, a fronte delle riscossioni che effettua in ciascun mese per conto dello Stato ai sensi della presente convenzione, per imposta sugli spettacoli, IVA, tributi a stralcio e per diritti demaniali relativi alle rappresentazioni ed esecuzioni di opere di pubblico dominio diverse da quelle assegnate alla sezione musica, s'impegna a versare, entro il giorno 20 dello stesso mese, alla tesoreria provinciale di Roma, per ciascuno dei capitoli di bilancio indicati per ogni esercizio dall'amministrazione finanziaria, anticipi in misura pari al 90% dei versamenti afferenti il corrispondente mese dell'anno precedente, con arrotondamento alle diecimila lire superiori.

Il saldo sarà versato alla predetta tesoreria entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello delle riscossioni. Eventuali eccedenze a credito della SIAE saranno recuperate mediante conguaglio, da operare, distintamente per ciascun capitolo, all'atto dei versamenti successivi.

La SIAE s'impegna, altresì, a versare alla tesoreria provinciale di Roma, entro la metà delle periodiche scadenze di liquidazione stabilite per la sezione musica, un anticipo in misura pari all'80% della media degli importi totali netti liquidati per diritti demaniali relativi ad esecuzioni musicali corrisposti allo Stato con le due ultime precedenti liquidazioni.

Il saldo sarà versato alla predetta tesoreria provinciale di Roma entro il termine fissato dal penultimo comma del precedente art. 5.

In caso di ritardo nei versamenti di cui ai precedenti commi, la SIAE è tenuta a corrispondere all'erario gli interessi di mora nella misura dell'8% annuo.

Qualora i termini di versamento cadano in giornata festiva, i termini stessi si intendono prorogati al giorno seguente non festivo.

In considerazione delle anticipazioni suddette nessun interesse compete all'erario sulla giacenza dei tributi incassati. Nessun interesse è altresì liquidabile in favore o in danno della società mandataria a seguito di adeguamenti degli aggi.

A richiesta di una delle parti contraenti, le percentuali degli anticipi e/o la loro base di commisurazione potranno essere modificate qualora i parametri adottati risultassero non più adeguati per obiettive variazioni sopravvenute. La relativa modifica concordata tra le parti, sarà adottata con determinazione del Ministero delle finanze.

Nelle more degli accertamenti circa l'appartenenza al pubblico dominio di un'opera italiana o straniera, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e delle convenzioni internazionali in materia, la SIAE può accantonare gli importi maturati dall'utilizzazione di tale opera per un periodo comunque non superiore ad un anno dal termine della normale rendicontazione, senza dover corrispondere interessi di sorta sugli importi così accantonati che, a seguito dei suddetti accertamenti, dovessero risultare di spettanza erariale. Qualora il versamento all'erario non avvenga entro il predetto periodo, dalla SIAE sono dovuti gli interessi di mora nella misura dell'8% annuo, a decorrere dal termine di rendicontazione innanzidetta.

Il versamento dei diritti demaniali per le radiodiffusioni deve essere effettuato alla suddetta tesoreria come appresso:

per i pagamenti RAI pervenuti alla SIAE nei primi dieci giorni del mese, entro il giorno 20 dello stesso mese;

per i pagamenti RAI pervenuti alla SIAE dall'11 a fine mese, entro il giorno 20 del mese successivo. Il versamento oltre i termini anzidetti comporta l'applicazione a carico della SIAE degli interessi di mora di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 9.

La Società italiana degli autori ed editori deve trasmettere alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, tramite il servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE, un elenco completo dei comuni nei quali ha un proprio rappresentante, con le indicazioni del suo nome, cognome e indirizzo, e deve ogni trimestre comunicare alla predetta Direzione generale le varianti verificatesi nell'elenco stesso.

Art. 10.

Per il regolare svolgimento da parte del servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE della verifica sulle attività di accertamento, liquidazione e riscossione svolte dalla Società italiana degli autori ed editori, questa deve tenere a disposizione del servizio predetto tutte le contabilità relative ai servizi previsti dalla presente convenzione, nonché i documenti, registri e carte ai detti servizi inerenti, comprese le quietanze originali di tesoreria relative ai versamenti effettuati, fino a che non siano stati verificati dagli uffici ispettivi di cui al presente articolo ed a quello successivo, salvi comunque i termini di conservazione di cui all'art. 2220 del codice civile. Le distinte e le dichiarazioni d'incasso vanno conservate dalla Società italiana degli autori ed editori per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo e comunque fino a quando non saranno state verificate dal predetto servizio di controllo.

La SIAE deve inoltre consentire al predetto servizio di controllo l'accesso ai sistemi di gestione meccanizzati e mettere a disposizione dello stesso, in conformità di quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 69/1948, locali, arredi ed attrezzature tecniche necessari per il regolare svolgimento dei controlli, nonché, eventualmente, personale di collaborazione per l'espletamento di mansioni d'ordine e contabile.

Art. 11.

Il dirigente del servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE, i dirigenti degli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, nonché il dipendente personale di ispezione da loro incaricato sono autorizzati ad accedere presso gli uffici periferici (sedi, filiali, agenzie di ruolo e mandatarie) della Società italiana degli autori ed editori per accertare l'osservanza delle disposizioni che regolano i servizi tributari affidati alla Società.

Il dirigente del servizio di controllo predetto, sulla scorta delle verifiche effettuate, deve dare periodicamente notizia alla direzione generale della Società italiana degli autori ed editori dell'esito delle verifiche medesime.

Art. 12.

La Società italiana degli autori ed editori è responsabile verso lo Stato dei tributi indicati nell'art. 1 che avrebbe dovuto incassare per gli spettacoli e per le altre attività elencati nella tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, nei casi in cui non abbia provveduto a trasmettere all'intendenza di finanza il verbale di accertamento redatto in conformità a quanto previsto dal precedente art. 6.

Art. 13.

La presente convenzione, redatta in triplice esemplare, mentre vincola la SIAE dal momento della firma apposta in calce dal suo legale rappresentante, diventerà impegnativa per lo Stato dopo la pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale*, del provvedimento di approvazione, del quale costituirà parte integrante.

Per la presente convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione le parti dichiarano di sottoporsi alle sanzioni ed alle responsabilità di legge (articoli 1703 e seguenti del codice civile).

Roma, addì 28 marzo 1988

Il presidente della Società italiana degli autori ed editori
VLAD

Il direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari
SILVESTRI

88A3753

DECRETO 25 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Agrigento.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Agrigento con la quale si comunica la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 30 aprile 1988: disinfestazione locali siti presso il palazzo delle finanze, viale della Vittoria, nonché dei locali siti in piazza Vittorio Emanuele;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IN DATA 30 APRILE 1988

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Agrigento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3754

DECRETO 25 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 12 e 13 agosto 1988: disinfestazione dei locali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

I GIORNI 12 E 13 AGOSTO 1988

Regione Calabria:

ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3755

DECRETO 25 agosto 1988.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio tecnico erariale di Messina.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota dell'ufficio tecnico erariale di Messina con la quale si comunicano la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento del medesimo ufficio tecnico erariale e si richiede l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 11 giugno 1988: visita del Pontefice;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

IL GIORNO 11 GIUGNO 1988

Regione Sicilia:

ufficio tecnico erariale di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 agosto 1988

Il Ministro: COLOMBO

88A3756

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Potenza n. 3228/88 in data 2 giugno 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Procura della Repubblica presso il tribunale di Matera:
giorni 23, 24, 25 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Melfi:
giorni 23, 24, 25 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Potenza:
giorno 25 maggio 1988.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3728

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle procure della Repubblica presso i tribunali di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Venezia e Verona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il telescritto del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Venezia n. 4616/88 in data 7 giugno 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Procura della Repubblica presso il tribunale di Bassano del Grappa:
giorni 19, 20, 23 e 24 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Belluno:
giorni 14, 19, 20, 23 e 24 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Padova:
giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19, 20, 23, 24 e 25 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia:
giorni 2, 12, 14, 19, 20 e 23 maggio 1988.

Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona:
giorni 14, 19, 20, 23 e 24 maggio 1988.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3729

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della corte di appello di Venezia n. 2191 in data 16 luglio 1988 dal quale risulta che gli uffici giudiziari del distretto di detta corte indicati nel dispositivo del presente decreto non sono stati in grado di funzionare nei giorni specificati nel dispositivo medesimo, a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Venezia nei giorni a fianco di ciascuno di essi indicati, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni per ciascuno di essi specificati, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

Tribunale per i minorenni di Venezia:
giorni 4, 5, 6, 7, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Ufficio di sorveglianza di Venezia:
giorni 23 e 24 maggio 1988.

Tribunale di Belluno:
giorni 14, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Tribunale di Padova:
giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Padova:
giorni 14, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Camposampiero:
giorni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Este:
giorni 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Pretura di Monselice:
giorni 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Tribunale di Vicenza:
giorni 14, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Tribunale di Verona:
giorni 14, 19, 20, 23, 24 maggio 1988.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3730

DECRETO 6 settembre 1988.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del tribunale di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Viste le note del presidente della corte di appello delle Marche n. 879 in data 23 giugno 1988 e del presidente del tribunale di Ancona n. 862 in data 18 giugno 1988, dalle quali risulta che il tribunale di Ancona non è stato in grado di funzionare il giorno 13 giugno 1988 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Ancona il giorno 13 giugno 1988 i termini di decadenza per il compimento di atti presso tale ufficio o a mezzo del personale addettovi, scadenti nel giorno sopra specificato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 6 settembre 1988

Il Ministro: VASSALLI

88A3731

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 7 settembre 1988.

Supplemento di quote di produzione di stupefacenti per l'anno 1988.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 25 novembre 1987 con il quale, in base a quanto disposto dall'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975, sono state stabilite le quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e vendute in Italia e all'estero nel corso dell'anno 1988 dalle ditte debitamente autorizzate;

Vista l'istanza della ditta S.A.L.A.R.S. di Como-Camerlata con la quale ha richiesto l'autorizzazione alla fabbricazione di ulteriori quantità di sostanze stupefacenti;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'assegnazione di quote supplementari;

Visto l'art. 31 della legge n. 685 del 22 dicembre 1975;

Decreta:

In aggiunta ai quantitativi delle sostanze già assegnati con il decreto di cui alle premesse:

la ditta S.A.L.A.R.S., con sede in via S. Francesco, 5, Como-Camerlata, è autorizzata a produrre e mettere in vendita, nel corso dell'anno 1988, per il consumo nazionale:

Codeina base kg 130;

Diidrocodeina base kg 140;

Ossicodone base kg 1;

per soli fini scientifici:

Diacetilmorfina grammi 50;

Monoacetilmorfina grammi 50;

e per l'esportazione:

Diidrocodeina base kg 400.

Roma, addì 7 settembre 1988

p. *Il Ministro:* POGGIOLINI

88A3770

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 1988.

Trivellazione ed equipaggiamento per l'utilizzazione per uso potabile di settanta nuovi pozzi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Potenza e Matera per fronteggiare l'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata. (Ordinanza n. 1555/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la richiesta congiunta delle regioni Puglia e Basilicata n. 28/1612/S.P. del 12 luglio 1988, afferente l'emergenza idrica nelle regioni stesse in seguito ai mancati apporti meteorici dell'anno in corso, e con la quale si chiede l'intervento del Ministro per la protezione civile per il superamento di tale emergenza;

Vista la delibera n. 7101 del 29 luglio 1988 con la quale la giunta regionale della regione Puglia richiede al Ministro per il coordinamento della protezione civile di assumere tutte le iniziative necessarie per la urgente realizzazione degli interventi riguardanti, tra gli altri, anche la trivellazione e l'equipaggiamento per l'utilizzo a uso potabile di settanta nuovi pozzi nelle province di Bari, Brindisi, Lecce, Potenza e Matera;

Considerato che, nella riunione svoltasi il 3 agosto 1988 presso il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in ordine alla grave situazione di emergenza idrica della regione Puglia alla presenza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di rappresentanti della regione Puglia e del Dipartimento della protezione civile, è stato esaminato il problema nei suoi aspetti tecnici, economici e procedurali e concordate le soluzioni da adottare;

Visto altresì che nella citata delibera n. 7101 del 29 luglio 1988 si specifica che le somme necessarie per detto intervento possono essere reperite nell'ambito delle quote da assegnare alla regione Puglia, ai sensi della legge n. 64/86, nell'ambito dell'azione organica 4.1 di cui alla delibera C.I.P.E. del 29 dicembre 1986;

Vista la legge n. 64 del 1° marzo 1986 riguardante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la deliberazione C.I.P.E. del 29 dicembre 1986 di approvazione del primo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1987-1989, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista la scheda tecnica allegata alla citata delibera n. 7101 del 29 luglio 1988, dove per le opere sopra citate viene richiesto l'importo di L. 30.000.000.000, e specificato che il progetto esecutivo è in corso di approvazione presso gli organi competenti e che l'appalto e la gestione delle opere devono essere affidate all'Ente autonomo acquedotto pugliese;

Vista la nota n. 6195 in data 5 agosto 1988 con la quale il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno esprime parere favorevole acché nell'apposita ordinanza da emanarsi da parte del Ministro per il coordinamento della protezione civile, la copertura finanziaria sia assicurata con i fondi destinati ai programmi regionali di sviluppo della regione Puglia;

Visti i telex 01/7535/GAB in data 22 agosto 1988 e 01/7538/GAB in data 23 agosto 1988 con i quali il presidente della regione Puglia, nel confermare l'urgenza e l'indifferibilità di tutte le proposte formulate dalla giunta regionale, con la citata delibera n. 7101, precisa che è necessario avviare come prima priorità le opere relative all'allacciamento dei pozzi esistenti alla rete Ente autonomo acquedotto pugliese nonché quelle relative alla perforazione dei nuovi pozzi;

Visto il telex 01/7553/GAB in data 26 agosto 1988 con il quale il presidente della regione Puglia conferma la determinazione della giunta regionale ad avviare come prima priorità le opere di allacciamento e perforazioni sopra indicate;

Considerato che tali opere possono, nel breve periodo, risolvere alcuni dei più impellenti fabbisogni idropotabili della regione Puglia;

Ravvisata la necessità di individuare procedure esecutive dei lavori in grado di risolvere nel più breve tempo possibile la crisi idrica delle regioni Puglia e Basilicata nonché la necessità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure di acquisizione delle aree occorrenti alla esecuzione delle opere stesse mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza;

Visti i telex del Ministero del tesoro n. 26297 del 3 settembre 1988 e n. 26874 del 13 settembre 1988 con i quali il Ministro del tesoro segnala la necessità che sia previsto che il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno provveda al versamento sul fondo per la protezione civile delle somme necessarie per l'esecuzione delle opere;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Ai fini del superamento dell'emergenza idrica nelle regioni Puglia e Basilicata sono realizzate le opere relative alla perforazione, al collegamento alle reti idriche esistenti e all'equipaggiamento per uso potabile di venticinque nuovi pozzi nella provincia di Bari per una portata complessiva di circa 300 l/s; di un pozzo nella provincia di Brindisi per una portata di circa 30 l/s; di quattordici pozzi nella provincia di Lecce per una portata complessiva di circa 600 l/s; di quindici pozzi nella provincia di Potenza per una portata complessiva di circa 200 l/s; di quindici pozzi nella provincia di Matera per una portata complessiva di circa 300 l/s e per l'importo complessivo di L. 30.000.000.000, e di cui alla delibera della giunta regionale n. 7101 in data 29 luglio 1988.

Art. 2.

Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 3.

L'Ente autonomo acquedotto pugliese cura l'esecuzione e la gestione delle opere di cui all'art. 1.

Art. 4.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza, una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante o delle imprese interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 5.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, devono essere rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

Per l'affidamento dei lavori l'Ente autonomo acquedotto pugliese potrà operare, salvo ogni più celere procedura di legge, mediante trattativa privata che dovrà essere preceduta da una gara esplorativa tra almeno dieci ditte specializzate e iscritte all'albo nazionale dei costruttori per adeguato importo e corrispondente categoria di lavori.

Art. 8.

L'alta vigilanza su tutte le opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza sarà esercitato dal competente assessorato della regione Puglia.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà alla nomina dei collaudatori.

Art. 9.

Gli oneri per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza saranno imputati alla quota spettante alla regione Puglia per i programmi regionali di sviluppo di cui alla delibera C.I.P.E. del 29 dicembre 1986, salvo reintegro a valere sulle disponibilità destinate al settore schemi idrici che verranno rese disponibili in sede di predisposizione del terzo piano di attuazione del programma triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede al versamento al fondo per la protezione civile della somma di L. 30.000.000.000 di cui all'art. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1988

Il Ministro: LATTANZIO

88A3742

TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

Testo del decreto-legge 28 giugno 1988, n. 239 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 152 del 30 giugno 1988 e avviso di rettifica in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 157 del 6 luglio 1988), **coordinato con la legge di conversione 10 agosto 1988, n. 353** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 19 agosto 1988), **recante: «Interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici scolastici periferici dell'Italia settentrionale».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Le dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono incrementate, per le diverse qualifiche funzionali, di complessive 200 unità, secondo quanto previsto dalla annessa tabella *A*, quadro *b)*.

2. I posti risultanti dall'incremento di cui al comma 1 non sono utilizzabili ai fini del riassorbimento delle situazioni di soprannumerarietà di personale esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Detti posti sono assegnati esclusivamente agli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Veneto ed Emilia-Romagna.

4. Alla ripartizione dei posti tra gli uffici scolastici interessati si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento alle unità amministrate di personale direttivo, docente ed amministrativo, tecnico ed ausiliario, al numero degli istituti e scuole funzionanti negli ambiti territoriali di competenza, delle relative classi e degli alunni.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le situazioni di soprannumerarietà di personale esistente alla predetta data negli uffici scolastici indicati nell'articolo 1, comma 3, sono riassorbite soltanto in corrispondenza del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti e disponibili.

Art. 3.

1. Nella prima attuazione del presente decreto i posti resi disponibili nelle singole qualifiche non dirigenziali dall'incremento delle dotazioni organiche di cui all'articolo 1, sono conferiti agli idonei compresi nelle graduatorie dei corrispondenti concorsi pubblici espletati o banditi negli ultimi cinque anni per l'accesso ai ruoli di cui all'articolo 1. Tali graduatorie sono utilizzate, per ciascuna qualifica, nell'ordine cronologico di espletamento dei rispettivi concorsi. Si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 *(a)*.

2. I posti ancora disponibili dopo l'applicazione del comma 1 sono coperti mediante passaggi di ruolo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario statale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, che ne faccia domanda. Qualora, per le singole qualifiche, il numero degli aspiranti al passaggio sia eccedente rispetto a quello delle disponibilità, ai passaggi stessi si provvede secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla valutazione dell'intera anzianità di servizio riconosciuta nella qualifica di provenienza, dando precedenza al personale in posizione di soprannumerarietà. I passaggi sono disposti secondo le modalità previste dall'articolo 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 *(b)*, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sulla base delle corrispondenze tra le qualifiche funzionali di provenienza e quelle di inquadramento, stabilite nell'annessa tabella *B*. Il servizio prestato nel ruolo di provenienza è valido a tutti gli effetti come servizio effettuato nel ruolo di inquadramento. La posizione economica già acquisita è comunque fatta salva; attribuendosi all'interessato, oltre allo stipendio base del livello nel quale è immesso, la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla data del passaggio; questa è incrementata della differenza tra i due stipendi base nel caso in cui quello percepito nel ruolo di provenienza sia di importo superiore a quello di nuova attribuzione, ed è, invece, ridotta di tale differenza nel caso contrario.

2-bis. I posti delle qualifiche relative all'ex carriera di concetto amministrativa che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti agli idonei dei concorsi ordinari per l'accesso alla qualifica di coordinatore amministrativo nelle scuole di ogni ordine e grado, espletati o in via di espletamento nelle province, ai cui uffici periferici siano assegnati i suddetti posti.

3. Per il personale *nominato per effetto dei commi 2 e 2-*bis, sono organizzati dal Ministero della pubblica istruzione appositi corsi di formazione in relazione anche all'introduzione di procedure informatizzate. La durata di tali corsi, che si svolgeranno nel primo anno di servizio, non potrà essere superiore a trenta giorni anche non continuativi.

4. I posti che risultano ancora disponibili dopo le operazioni di cui ai *commi 1, 2 e 2-*bis, sono conferiti mediante le procedure di reclutamento previste dalla legge 11 ottobre 1986, n. 699 *(c)*, e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 *(d)*.

5. Il personale nominato ai sensi del presente articolo non può essere trasferito né distaccato o comandato o comunque utilizzato in uffici aventi sede in regioni diverse da quelle indicate dall'articolo 1, ivi compresi quelli dei gabinetti e delle segreterie dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, prima che abbia compiuto sette anni di effettivo servizio, salvo che per gravi motivi di incompatibilità.

(a) I commi dal terzo al settimo dell'art. 7 della legge n. 444/1985 (Provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali) sono così formulati:

«Ultimate le prove di concorso, le amministrazioni di cui al primo comma procederanno a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio gli idonei nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ai fini della graduatoria nei pubblici concorsi costituisce titolo di preferenza, a parità di merito e per le qualifiche fino alla quarta o categorie corrispondenti, lo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento. Tale titolo di preferenza viene inserito, ai fini di cui sopra, dopo il n. 16) di cui all'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La presentazione dei documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni a pena di decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate».

(b) L'art. 200 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, è così formulato:

«Art. 200 *(Modalità)*. — Gli impiegati civili di ruolo dello Stato, che siano in possesso degli altri necessari requisiti, possono partecipare senza alcun limite di età ai pubblici concorsi per l'accesso a qualsiasi carriera delle amministrazioni dello Stato.

Il Ministro competente, su conforme parere del consiglio di amministrazione e con il consenso degli interessati, può disporre il trasferimento degli impiegati civili da un ruolo ad altro di corrispondente carriera della stessa amministrazione.

Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera e di qualifica acquisita, e sono collocati nei nuovi ruoli con la qualifica corrispondente a quella di provenienza e nel posto che loro spetta secondo l'anzianità nella qualifica già ricoperta».

(c) La legge n. 699/1986 reca: «Norme per la copertura dei posti di organico vacanti degli uffici periferici della pubblica istruzione».

(d) La legge n. 56/1987 reca: «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro».

Art. 4.

1. I posti di primo dirigente di cui alla tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 *(a)*, sono incrementati, per le dotazioni organiche stabilite dai quadri *A* e *D*, secondo quanto previsto dall'annessa tabella *A*, quadro *a)*.

2. Nella prima attuazione del presente decreto, detti posti sono conferiti agli idonei dei concorsi speciali per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami, espletati o in via di espletamento, ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301 *(b)*, alla data di entrata in vigore del presente decreto, *per la copertura dei posti di primo dirigente di cui alla tabella indicata nel comma 1*. La nomina è conferita secondo la successione temporale delle disponibilità annuali cui si riferiscono i predetti concorsi e, nell'ambito di ciascuna annualità, assegnando, alternativamente, i posti al concorso speciale ed al concorso pubblico, a partire dal concorso speciale.

3. I posti disponibili dopo l'applicazione del comma 2, saranno conferiti mediante le procedure previste dall'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301 *(b)*.

4. I posti di cui al presente articolo, sono ripartiti esclusivamente tra gli uffici scolastici regionali od interregionali e provinciali elencati nell'articolo 1, e secondo le modalità ivi previste.

(a) La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo) riporta la dotazione organica dei dirigenti del Ministero della pubblica istruzione. In particolare il quadro *A* concerne i dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica e il quadro *D* i dirigenti per i servizi di ragioneria.

(b) Il testo dell'art. 6 della legge n. 301/1984 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«Art. 6 *(Entrata a regime dell'accesso alla dirigenza)*. — A partire dal 1° gennaio 1984 e fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica della dirigenza, tutti i posti che si siano resi liberi o che si prevede si renderanno comunque liberi al 31 dicembre di ciascun anno saranno destinati per il 40 per cento al concorso speciale per esami e per il 40 per cento al corso-concorso di formazione dirigenziale.

Il restante 20 per cento dei posti disponibili verrà coperto mediante concorsi pubblici per titoli ed esami secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

I vincitori del concorso speciale per esami e dei concorsi pubblici per titoli ed esami saranno tenuti a frequentare il periodo di applicazione presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione conslusiva di cui all'art. 3.

La nomina a dirigere decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo. Si applicano le norme previste nel comma terzo del precedente art. 1 [secondo il quale i procedimenti per l'attribuzione dei posti di primo dirigente conferiti al personale direttivo della stessa amministrazione che abbia superato il concorso speciale per esami e a coloro che abbiano superato il corso-concorso di formazione dirigenziale costituiscono un ciclo unico di accesso alla dirigenza, *n.d.r.*]».

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 420 milioni per l'anno 1988, in lire 8.414 milioni per l'anno 1989 e in lire 11.794 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Provvidenze in favore del personale della scuola».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dagli articoli 1 e 4)

DOTAZIONE ORGANICA

QUADRO *a)*

La tabella IX dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modifiche e integrazioni, così come incrementata dal presente decreto, relativamente ai livelli di funzione E dei quadri *A* e *D*, è la seguente:

«TABELLA IX

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Quadro *A* - *Dirigenti dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica*	
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
			Consigliere ministeriale	2
D	Dirigente superiore	135	Capo servizio	4
			Vice direttore generale	9
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	13
			Sovrintendente regionale scolastico	15
			Provveditore agli studi	94
E	Primo dirigente	207	Direttore di divisione e vice consigliere ministeriale	207
		353		
			Quadro *D* — *Dirigenti per i servizi di ragioneria*	
D	Dirigente superiore	6	Ispettore generale di ragioneria	6
E	Primo dirigente	22	Direttore di ragioneria Ispettore capo	22»
		28		

QUADRO *b)*

Incremento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale e scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, e successive modifiche ed integrazioni *(a)*:

Qualifiche	Nuova dotazione organica	Precedente dotazione organica
a) Ex carriera direttiva amministrativa		
VIII, VII	862	837
b) Ex carriera direttiva di ragioneria		
VIII, VII	571	561
c) Ex carriera direttiva statistici		
VIII, VII	20	20
d) Ex carriera di concetto di ragioneria		
VII, VI	637	622
e) Ex carriera di concetto amministrativa		
VII, VI	3.724	3.649
f) Ex carriera esecutiva		
V, IV	3.752	3.707
g) Ex carriera esecutiva di meccanografia		
V, IV	150	130
h) Ex carriera ausiliaria		
III, II	1.035	1.025
i) Ex carriera ausiliaria addetti al servizio automezzi		
III, II	130	130
l) Personale operaio		
IV, III, II	23	23
	10.904	10.704

(a) Il D.P.R. n. 283/1971 concerne la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione.

TABELLA *B*
(prevista dall'articolo 3)

CORRISPONDENZA TRA QUALIFICHE DEL PERSONALE NON DOCENTE E DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.

Personale non docente della scuola	Personale dell'amministrazione centrale e periferica
V Qualifica	VI Qualifica VII Qualifica
IV Qualifica	IV Qualifica V Qualifica
III Qualifica	II Qualifica III Qualifica

Nota:

Il personale non docente della scuola transita nelle qualifiche VII, V e III se alla data del 13 luglio 1980 era in possesso, rispettivamente, dei parametri 255, 183 e 163 o superiori.

N.B. — Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione prevede che la legge entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

88A3743

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del direttore generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1988, registro n. 10 A.N.A.S., foglio n. 41, il dirigente generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade dott. ing. Marando Mancini è stato nominato, con decorrenza 30 luglio 1988, direttore generale dell'Azienda medesima.

88A3784

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986.

Il giorno 25 agosto 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1988, n. 226, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1988.

In conformità all'art. 8, l'accordo è entrato in vigore il 1° settembre 1988.

In pari data è entrata in vigore anche l'intesa amministrativa per l'applicazione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria, firmata a Canberra il 18 luglio 1988 e conclusa in conformità con l'art. 6 dell'accordo cui si riferisce.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'intesa amministrativa:

INTESA AMMINISTRATIVA

per l'applicazione dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria.

In conformità all'art. 6 dell'accordo di reciprocità tra l'Italia e l'Australia in materia di assistenza sanitaria firmato a Roma il 9 gennaio 1986, le autorità competenti delle Parti contraenti stipulano la seguente intesa amministrativa al fine di dare esecuzione a detto accordo.

Definizioni

1. Nella presente intesa:

a) per «accordo» si intende l'accordo di reciprocità tra l'Australia e l'Italia in materia di assistenza sanitaria, firmato a Roma il 9 gennaio 1986;

b) per «istituzione competente» si intende l'ente responsabile dell'attuazione dell'accordo, e precisamente:

i) per l'Australia, la Health Insurance Commission;

ii) per l'Italia, l'unità sanitaria locale competente per territorio;

c) per «organismo di collegamento» si intende:

i) per l'Australia il Dipartimento dei servizi sociali e della sanità a Canberra (The Department of Community Services and Health in Canberra);

e

ii) per l'Italia, il Ministero della sanità.

2. Ogni termine definito nell'accordo avrà, quando usato nella presente intesa, lo stesso significato ad esso attribuito dall'accordo.

3. Nell'applicazione della presente intesa da parte di un'autorità, di un organismo o di un'istituzione competente delle parti contraenti, qualsiasi termine non definito nell'accordo o nella presente Intesa avrà il significato ad esso attribuito dalla legislazione sanitaria nazionale di dette Parti, salvo che sia diversamente richiesto dal contesto.

Documentazione rilasciata ai sensi della legislazione sanitaria nazionale

4. Su presentazione in Australia, presso qualsiasi ufficio dell'istituzione competente per l'Australia, da parte di una persona, ovvero a suo nome, di:

a) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino italiano con permesso di soggiorno in Australia per un periodo superiore a sei mesi; ovvero

b) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino italiano, e un documento di identità rilasciato dal Ministero degli affari esteri di Australia che attesti che tale persona è:

i) il capo, o un membro del personale di una missione diplomatica o di un ufficio consolare istituiti in Australia dall'Italia; oppure

ii) un membro convivente della famiglia di una persona di cui al punto i); e

c) una dichiarazione, rilasciata nei dodici mesi precedenti dalla competente istituzione italiana, attestante che la persona ha diritto a ricevere prestazioni mediche ed ospedaliere ai sensi della legislazione sanitaria nazionale italiana, o in alternativa, una dichiarazione rilasciata dalla stessa persona, ovvero a suo nome, attestante il diritto a tali prestazioni;

detta istituzione rilascerà a tale persona, ovvero a suo nome, una «Medicare Card» valida per il periodo della permanenza autorizzata della persona in Australia.

5. Su presentazione, all'istituzione competente della località italiana ove si richiedono le cure mediche, da parte di una persona, ovvero a suo nome, di:

a) un passaporto valido, dal quale risulta che la persona è cittadino australiano, ovvero un certificato di residenza valido, che attesti che la persona è autorizzata a risiedere a tempo indeterminato in Australia, unito ad una dichiarazione della persona, con la quale questa attesti che intende rimanere in Italia per un periodo non superiore a sei mesi; ovvero:

b) un passaporto valido, dal quale risulti che la persona è cittadino australiano, e un documento di identità rilasciato dal Ministero degli affari esteri dell'Italia, che attesti che tale persona è:

i) il capo, o un membro del personale di una missione diplomatica o di un ufficio consolare istituiti in Italia dall'Australia; ovvero

ii) un membro convivente della famiglia di una persona di cui al punto i); e

c) una «Medicare Card» in corso di validità, rilasciata a detta persona, ovvero a suo nome, dalla Health Insurance Commission di Australia o, in alternativa, una dichiarazione della persona con la quale questa attesti che ha diritto alle prestazioni «Medicare» in Australia; detta istituzione rilascerà a tale persona, ovvero a suo nome, una attestazione che certifichi che detta persona ha diritto a cure mediche per il periodo della sua permanenza dichiarata in Italia.

6. Le cure mediche cui una persona ha diritto ai sensi dell'Accordo possono essere prestate prima che i documenti di cui ai paragrafi 4 e 5 vengano presentati presso l'istituzione competente.

Intese di carattere finanziario

7. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 9, le autorità competenti converranno, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di cui l'accordo entra in vigore, ed entro i sei mesi dall'inizio di ciascun periodo annuale, ovvero, nel corrispondente periodo più breve, qualora l'Accordo venga denunciato prima dello scadere di un periodo di dodici mesi, intese finanziarie tra le Parti contraenti per prendere in esame ogni pendenza relativa a detto periodo dovuta alla prestazione di cure mediche ai sensi dell'accordo nel territorio di ciascuna Parte contraente.

8. Per le finalità di cui al paragrafo 7, le autorità competenti prenderanno in considerazione gli elementi pertinenti relativi a detto periodo, incluse le differenze relative sia al numero dei rispettivi cittadini che soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro paese, sia alla durata dei periodi di soggiorno, oltre ad ogni documentazione disponibile relativa ai costi delle cure mediche.

9. Il primo periodo di dodici mesi, di cui al paragrafo 7, verrà esteso in modo da comprendere ogni periodo più breve che intercorra tra l'entrata in vigore dell'accordo ed il 1° gennaio dell'anno successivo.

10. Le intese finanziarie convenute in relazione al primo periodo di dodici mesi, di cui al paragrafo 7, esteso ad ogni periodo più breve di cui al paragrafo 9, saranno regolate da parte dell'Australia mediante il pagamento dell'ammontare di 50.000 dollari australiani, aumentato della quota proporzionale per cui detto periodo più breve incide sul periodo di dodici mesi.

Notifica delle modifiche legislative

11. Qualora, in conformità al paragrafo 4 dell'art. 1 dell'accordo, un'autorità competente notifichi all'altra una disposizione normativa che emendi, integri o sostituisca la legislazione inclusa nel campo di applicazione dell'accordo, la prima autorità competente invierà copie di detta disposizione normativa e del relativo materiale esplicativo, e fornirà altresì ogni ulteriore spiegazione o chiarimento che l'altra autorità competente potrà richiedere.

Comunicazioni tra gli organismi di collegamento

12. Salvo quanto diversamente previsto nella presente intesa, le comunicazioni relative al funzionamento dell'accordo o della intesa si effettueranno direttamente tra gli organismi di collegamento.

Predisposizione dei formulari e dei moduli

13. Ogni formulario ed ogni altro modulo necessario per l'applicazione dell'accordo o della presente intesa verrà predisposto di comune accordo tra gli organismi di collegamento e, ove occorra, nelle lingue inglese ed italiana.

Scambio di informazioni

14. Le informazioni che sono scambiate ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 7 dell'accordo possono includere:

a) la natura e la durata delle cure mediche prestate ai sensi dell'accordo ad un cittadino di uno Stato che si trovi nel territorio dell'altro, quando l'autorità di collegamento del primo Stato lo richieda con il consenso di detto cittadino e trasmetta informazioni sufficienti per identificare il caso;

b) il numero dei viaggi effettuati ogni anno dai cittadini di uno Stato che si recano nell'altro.

Commissione mista

15. Alla Commissione mista, di cui al paragrafo 3 dell'art. 6 dell'accordo, sono demandate le seguenti funzioni:

a) riferire alle autorità competenti delle Parti contraenti in merito all'applicazione ed alla funzionalità dell'accordo;

b) esaminare particolari situazioni derivanti dall'attuazione dell'accordo, quali, a titolo esemplificativo, le situazioni straordinarie od inusuali che possano incidere sulle intese di carattere finanziario di cui al paragrafo 7;

c) provvedere allo scambio di informazioni in ordine all'evoluzione della legislazione sanitaria nazionale delle Parti;

d) raccomandare, alla luce di detta evoluzione, ogni emendamento o perfezionamento che possa essere apportato all'accordo ovvero alla presente Intesa, al fine di migliorarne l'applicazione; ed

e) esaminare gli effetti sull'accordo di ogni altro accordo in materia sanitaria concluso da una delle Parti con altri Stati.

16. La commissione si riunirà con le modalità ed i tempi ritenuti necessari ed il Paese ospitante metterà a disposizione la sede e gli adeguati servizi di supporto, provvedendo alla redazione del processo verbale della riunione della commissione. Tale processo verbale sarà sottoposto alla valutazione delle autorità competenti delle Parti contraenti.

17. Gli argomenti proposti dalla autorità competente di una Parte contraente per l'ordine del giorno della riunione saranno trasmessi all'altra con ragionevole anticipo. L'ordine del giorno potrà includere altri argomenti proposti nel corso della riunione stessa.

Revisione dell'intesa

18. La presente intesa potrà essere modificata in qualsiasi momento di comune accordo tra le autorità competenti delle Parti contraenti e, qualora una di queste autorità chieda all'altra di concertarsi a tale scopo, i rappresentanti designati si riuniranno entro un termine reciprocamente conveniente.

Entrata in vigore

19. La presente intesa entrerà in vigore lo stesso giorno dell'accordo e rimarrà in vigore per tutta la durata dello stesso.

FIRMATO A CANBERRA il 18 luglio 1988, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

(Seguono le firme).

88A3703

Entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986.

Il giorno 16 agosto 1988 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto ai fini dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 23 aprile 1986, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 7 giugno 1988, n. 225, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 24 giugno 1988.

In conformità all'art. 23, paragrafo 1, l'accordo è entrato in vigore il giorno 1° settembre 1988.

In pari data è entrata in vigore anche l'intesa amministrativa di applicazione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmata a Melbourne il 6 giugno 1986 e conclusa in conformità con l'art. 19 dell'accordo cui si riferisce.

Si trascrive qui di seguito il testo dell'intesa amministrativa:

INTESA AMMINISTRATIVA

di applicazione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale.

In conformità all'art. 19 dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale concluso e firmato a Roma il 23 aprile 1986, le autorita competenti delle Parti contraenti stabiliscono, al fine di dare esecuzione a tale accordo, la seguente intesa amministrativa:

Articolo 1.
Definizioni

1. Nella presente intesa:

a) «accordo» indica l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale concluso e firmato a Roma il 23 aprile 1986;

b) «istituzione competente» indica i seguenti organismi responsabili in ciascuna delle Parti contraenti per l'applicazione dell'accordo e della presente intesa amministrativa:

i) per quanto riguarda l'Australia: il dipartimento della sicurezza sociale;

ii) per quanto riguarda l'Italia: ciascun organismo competente per materia indicato nell'articolo 2 della presente intesa;

c) «INPS» indica l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

d) «organismo di collegamento» indica:

i) per quanto riguarda l'Australia: il settore internazionale del Dipartimento della sicurezza sociale di Canberra; e

ii) per quanto riguarda l'Italia: la Direzione generale dell'INPS in Roma;

e) «ufficio incaricato della trattazione» indica:

i) per quanto riguarda l'Australia: qualsiasi ufficio del Dipartimento della sicurezza sociale incaricato della trattazione delle pratiche in regime internazionale, che sia dislocato in uno Stato o territorio dell'Australia o altrove; e

ii) per quanto riguarda l'Italia: qualsiasi ufficio regionale o centrale delle competenti istituzioni italiane; e

f) «ufficio ricevente» indica qualsiasi ufficio delle istituzioni competenti autorizzato a ricevere le domande di prestazioni e, in particolare:

i) Per quanto riguarda l'Australia: qualsiasi ufficio regionale del Dipartimento della sicurezza sociale; e

ii) Per quanto riguarda l'Italia: qualsiasi ufficio locale della istituzione competente.

2. Qualsiasi termine definito nell'accordo avrà, nella presente intesa, il medesimo significato che ha nell'accordo.

3. Nell'applicazione della presente intesa da parte di una istituzione competente, ogni termine non definito nell'accordo o nella presente intesa, avrà, salvo quanto altrimenti richiesto dal contesto, il significato che ha in base alla legislazione inclusa nel campo di applicazione dell'accordo in relazione allo Stato di appartenenza di tale istituzione.

Articolo 2.

Istituzioni competenti

Le sottoindicate istituzioni sono designate, in conformità con l'articolo 1, paragrafo 1, lettera (*e*) dell'accordo, quali istituzioni responsabili dell'applicazione dell'accordo per quanto riguarda l'Italia:

a) I.N.P.S. (Istituto nazionale della previdenza sociale), per quanto riguarda l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani, esercenti attività commerciali e per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione;

b) E.N.P.A.L.S. (Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo), per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dello spettacolo;

c) I.N.P.D.A.I. Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali), per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti dei dirigenti d'azienda;

d) I.N.P.G.I. (Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani), per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti dei giornalisti professionisti.

Articolo 3.

Notifica delle modifiche legislative

Qualora in conformità con l'articolo 2, paragrafo 3, dell'accordo l'autorità competente di uno Stato notifichi all'autorità competente dell'altro modifiche, integrazioni o sostituzioni legislative che rientrino nel campo di applicazione dell'accordo, l'autorità competente indicata per prima fornirà il testo della normativa, il relativo materiale esplicativo ed ogni altra delucidazione o chiarificazione richiesta dall'altra autorità competente.

Articolo 4.

Comunicazioni tra le istituzioni competenti

Salvo quanto altrimenti specificato nella presente intesa, le comunicazioni concernenti il funzionamento dell'accordo e della presente intesa saranno indirizzate ovvero richieste, a seconda delle necessità, al competente organismo di collegamento.

Articolo 5.

Predisposizione dei formulari e dei documenti

1. I formulari ed ogni altro documento necessari per le comunicazioni tra le istituzioni competenti, ai fini dell'applicazione dell'accordo o della presente intesa, ed in particolare per le domande, i ricorsi e gli accertamenti complementari, saranno predisposti di intesa tra le autorità competenti di ciascuno Stato contraente o le istituzioni da esse delegate.

2. Nella presente intesa ogni riferimento ad un formulario concordato riguarda un formulario o altro documento predisposto in conformità con il paragrafo 1.

Articolo 6.

Presentazione delle domande, dei ricorsi e di altri documenti

Le domande di prestazioni, i ricorsi e di documenti relativi ai ricorsi di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo, ed ogni notifica o comunicazione diretta all'istituzione competente di uno Stato da parte di una persona residente nell'altro Stato, ed ogni altra richiesta di informazioni relative all'applicazione dell'accordo o a prestazioni altrimenti pagabili da ciascun Paese, possono essere indirizzate:

a) in Australia: a qualsiasi ufficio del Dipartimento della sicurezza sociale;

b) in Italia: a qualsiasi ufficio delle istituzioni italiane competenti per materia, di cui al precedente articolo 2.

Articolo 7.

Domanda di prestazione

1. Una domanda presentata ad un ufficio ricevente di uno Stato per una prestazione pagabile nell'altro Stato sarà trattata nel modo seguente:

a) l'ufficio ricevente:

i) apporrà sul formulario di domanda la data di ricezione e verificherà, per quanto possibile, i dati forniti dal richiedente al fine di consentire all'istituzione competente dell'altro Stato di trattare la domanda;

ii) convaliderà i dati anagrafici contenuti nel formulario di domanda sulla base dei documenti presentati dal richiedente e tale convalida può esentare l'ufficio ricevente dal trasmettere l'originale di tali documenti all'istituzione competente dell'altro Stato;

iii) compilerà, in relazione alla domanda ed in duplice copia, il formulario di collegamento concordato:

iv) se il diritto alla prestazione dipende dall'incapacità al lavoro o cecità del richiedente, provvederà a sottoporlo a visita medica e a predisporre una relazione secondo modalità concordate, indicando il grado di incapacità al lavoro o cecità in base alla prassi amministrativa vigente in quello Stato;

b) se la domanda si riferisce ad una pensione australiana per l'assistenza personale al coniuge inabile, l'ufficio italiano ricevente chiederà all'interessato una relazione sanitaria redatta secondo modalità concordate da parte del medico che ha in cura la coniuge del richiedente.

2. Il formulario di domanda, la relativa convalida e verifica dei dati, il formulario di collegamento in duplice copia, ogni relazione medica o copie di questa richieste per tale domanda ed ogni altro documento relativo, saranno inviati, non appena possibile:

a) nel caso di una domanda per una prestazione australiana: all'organismo di collegamento in Australia; e

b) nel caso di una domanda per una prestazione italiana: all'ufficio incaricato della trattazione in Italia.

3. Nel caso si preveda un notevole ritardo nell'effettuazione delle verifiche relative ad una domanda o a parte di essa, l'ufficio ricevente invierà appena possibile copia di tale domanda all'ufficio competente dell'altro Stato specificato al paragrafo 2, indicando quella parte di domanda per la quale si può prevedere un ritardo nelle verifiche e informerà, appena possibile, tale ufficio sull'esito delle verifiche effettuate.

4. L'ufficio incaricato della istituzione competente di uno Stato fornirà all'ufficio incaricato dell'istituzione competente dell'altro Stato, su richiesta di questo, ulteriori chiarimenti o conferme, per quanto possibile, di ogni dato contenuto nella domanda e negli altri documenti di cui al paragrafo 1.

5. Ciascuna istituzione competente determinerà, secondo la propria legislazione, il diritto del richiedente alla prestazione e invierà all'ufficio incaricato dell'altra istituzione competente una copia del formulario di collegamento contenente la decisione per esteso e, se del caso, l'esito di qualsiasi ulteriore esame effettuato o ricorso inoltrato in relazione a detta domanda.

6. L'ufficio che ha ricevuto la domanda, avuto in restituzione dall'ufficio incaricato dell'altro Stato il formulario di collegamento contenente i dati di cui al paragrafo 5, qualora necessario, calcolerà l'importo della prestazione dovuta al richiedente e notificherà gli estremi di ogni decisione presa in relazione al richiedente all'ufficio incaricato dell'istituzione competente dell'altro Stato.

7. Nessun rimborso potrà essere richiesto da una istituzione competente all'altra per le spese sostenute per le visite mediche e le relazioni predisposte in conformità con il presente articolo.

Articolo 8.

nente

Accertamenti sanitari

1. Qualora una istituzione competente richieda all'altra di effettuare degli accertamenti sanitari e di far predisporre secondo modalità concordate una relazione sul grado di incapacità al lavoro o cecità di una persona che riceve una prestazione in base all'accordo o altrimenti, l'istituzione competente provvederà ad effettuare quanto richiesto e ne anticiperà le spese.

2. La relazione concernente gli accertamenti sanitari effettuata in conformità con il paragrafo 1, sarà inviata in conformità all'articolo 4 della presente intesa, non appena possibile, alla istituzione competente che l'ha richiesta.

3. Allo scadere di ogni sei mesi, con inizio dal 1° gennaio e 1° luglio di ogni anno, ciascuna istituzione competente notificherà all'altra il rendiconto delle spese sostenute in tale periodo per gli accertamenti sanitari e le relazioni effettuate per conto dell'altra istituzione competente.

4. Una istituzione competente pagherà sollecitamente le spese sostenute per suo conto; qualora ci fossero contestazioni essa pagherà sollecitamente la parte di spese per la quale non ci sono contestazioni e si consulterà con l'altra istituzione competente in merito alla piu rapida definizione possibile delle spese insolute.

Articolo 9.

Ricorsi e relativi documenti

L'ufficio che riceve i ricorsi e i relativi documenti presentati in base all'articolo 6 della presente intesa presso gli uffici di uno Stato per l'invio all'altro Stato, apporrà sulla prima pagina dei documenti la data di ricezione e invierà appena possibile i documenti all'ufficio incaricato della istituzione competente dell'altro Stato.

Articolo 10.

Presentazione di domande in paesi terzi

Il Dipartimento della sicurezza sociale australiano notificherà all'autorità competente dell'Italia gli accordi conclusi dall'Australia con altri Stati in modo che le domande per prestazioni australiane possano essere presentate in detti Stati in conformità con l'articolo 6 dell'accordo.

Articolo 11.

Pagamento delle prestazioni

Una prestazione che deve essere erogata da uno Stato ad una persona che risiede in un altro Stato, sarà calcolata nella moneta del primo Stato e sarà corrisposta, senza detrazioni per spese amministrative, oneri o costi di trasferimento, nella moneta stabilita dalla istituzione competente del primo Stato.

Articolo 12.

Domande di indennità di disoccupazione italiana

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 11 dell'accordo, l'istituzione competente australiana sarà tenuta ad accertare la carriera lavorativa australiana di una persona che ha risieduto in Australia e presenta una domanda indennita di disoccupazione in base alle leggi di sicurezza sociale italiane.

2. L'istituzione competente italiana fornirà alla competente istituzione australiana, secondo modalità concordate, le informazioni relative alla persona per la quale sono richiesti gli accertamenti in base al paragrafo 1.

Articolo 13.

Scambio di informazioni

Le informazioni che dovranno essere scambiate in base all'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo includeranno:

a) le informazioni statistiche, per periodi e secondo modalità concordate, relative alle prestazioni erogate in base all'accordo, o altrimenti, e specificatamente:

i) per i pagamenti in base all'accordo:

A) il numero dei beneficiari, distinti per categoria di prestazione, che ricevono al termine di ciascun periodo una prestazione in Australia, in Italia ed in altri Stati;

B) gli importi medi erogati in Australia, in Italia ed in altri Stati; e

ii) per tutti i pagamenti nell'altro Stato, il numero dei beneficiari e gli importi medi pagati al termine di ciascun periodo; e

b) le informazioni relative ai sistemi ed alle procedure adottate, di volta in volta, per la trattazione di domande di prestazioni, per la revisione dei diritti e per l'esecuzione dei pagamenti.

Articolo 14.

Comitato di esperti

1. Al comitato di esperti, di cui all'articolo 22 dell'accordo, sono demandati i seguenti compiti:

a) riferire alle autorità competenti in merito all'applicazione e funzionamento dell'accordo;

b) rivedere le situazioni particolari che emergono dall'applicazione dell'accordo;

c) scambiarsi informazioni sulla evoluzione delle legislazioni di sicurezza sociale dei due Stati contraenti;

d) raccomandare, alla luce di detta evoluzione, ogni emendamento o modifica che possa essere apportato all'accordo o alla presente intesa al fine di migliorarne l'applicazione;

e) esaminare gli effetti, sull'accordo, di ogni accordo di sicurezza sociale concluso da entrambe le Parti con altri Stati.

2. Il comitato sarà formato da rappresentanti nominati da ciascuna autorità competente e comprenderà anche ogni rappresentante designato esclusivamente per la trattazione di particolari argomenti.

3. Il comitato, in base all'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo, si riunirà alternativamente a Canberra e a Roma; il luogo della prima riunione e la data di ciascun incontro saranno stabiliti dalle autorità competenti.

4. Un rappresentante dell'autorità competente dello Stato ospite presiederà la riunione e questo Stato fornirà la sede, i necessari servizi e curerà la stesura del processo verbale.

5. Gli argomenti proposti da una autorità competente per la riunione annuale saranno comunicati all'altra autorità competente in tempo ragionevole prima della riunione e l'ordine del giorno potrà comprendere altri argomenti proposti nel corso della riunione.

6. A conclusione della riunione il capo delegazione di ciascuno Stato sottoporrà, appena possibile, all'autorità competente di quello Stato una copia del processo verbale della riunione del comitato, che comprende le raccomandazioni relative alle materie di cui al paragrafo 1 o ad altre materie che siano state discusse nel corso della riunione.

Articolo 15.

Revisione dell'intesa amministrativa

La presente intesa potrà essere modificata in qualsiasi momento d'accordo tra le autorità competenti e i rappresentanti delle autorità competenti si riuniranno al più presto, qualora un'autorità competente richieda all'altra di consultarsi a tal fine.

Articolo 16.

Entrata in vigore

La presente intesa entrerà in vigore lo stesso giorno dell'accordo e rimarrà in vigore per tutta la durata dell'accordo.

FIRMATO a Melbourne, il 6 giugno 1986 in duplice copia in lingua italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

(Seguono le firme).

88A3704

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali».

Il decreto-legge 19 luglio 1988, n. 276, recante: «Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno di cui al decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, e per i dipendenti delle società costituite dalla GEPI per il reimpiego dei medesimi, nonché sgravi contributivi per le imprese marittime operanti nel Mezzogiorno e disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 169 del 20 luglio 1988.

88A3810

MINISTERO DEL TESORO

N. 177

Corso dei cambi del 12 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,250	1379,250	1379,15	1379,250	1379,250	1379,15	1379,050	1379,250	1379,250	1379,25
Marco germanico	746,750	746,750	746,25	746,750	746,750	746,65	746,550	746,750	746,750	746,75
Franco francese	219,690	219,690	219,55	219,690	219,690	219,68	219,680	219,690	219,690	219,69
Fiorino olandese	661,700	661,700	661,85	661,700	661,700	661,72	661,750	661,700	661,700	661,70
Franco belga	35,600	35,600	35,57	35,600	35,600	35,59	35,595	35,600	35,600	35,60
Lira sterlina	2340,100	2340,100	2340 —	2340,100	2340,100	2339,45	2338,800	2340,100	2340,100	2340,10
Lira irlandese	2004 —	2004 —	2001 —	2004 —	2004 —	2003,85	2003,700	2004 —	2004 —	—
Corona danese	194,400	194,400	194,25	194,400	194,400	194,36	194,330	194,400	194,400	194,40
Dracma	9,208	9,208	9,21	9,208	—	—	9,210	9,208	9,208	—
E.C.U.	1547,200	1547,200	1546,50	1547,200	1547,200	1547,20	1547,200	1547,200	1547,200	1547,20
Dollaro canadese	1114,200	1114,200	1114 —	1114,200	1114,200	1113,65	1113,100	1114,200	1114,200	1114,20
Yen giapponese	10,319	10,319	10,33	10,319	10,319	10,31	10,315	10,319	10,319	10,30
Franco svizzero	884,400	884,400	884,25	884,400	884,400	884,40	884,400	884,400	884,400	884,40
Scellino austriaco	106,212	106,212	106,20	106,212	106,212	106,21	106,215	106,212	106,212	106,20
Corona norvegese	200,500	200,500	200,50	200,500	200,500	200,51	200,530	200,500	200,500	200,50
Corona svedese	215,200	215,200	215,40	215,200	215,200	215,14	215,080	215,200	215,200	215,20
FIM	314,400	314,400	314,50	314,400	314,400	314,35	314,300	314,400	314,400	—
Escudo portoghese	9,009	9,009	9,02	9,009	9,009	9,02	9,048	9,009	9,009	9 —
Peseta spagnola	11,178	11,178	11,20	11,178	11,178	11,17	11,180	11,178	11,178	11,16
Dollaro australiano	1104 —	1104 —	1107 —	1104 —	1104 —	1103,95	1103,910	1104 —	1104 —	1104 —

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 settembre 1988

Dollaro USA	1379,150	Lira irlandese	2003,850	Scellino austriaco	106,213
Marco germanico	746,650	Corona danese	194,365	Corona norvegese	200,515
Franco francese	219,685	Dracma	9,209	Corona svedese	215,140
Fiorino olandese	661,725	E.C.U.	1547,200	FIM	314,350
Franco belga	35,597	Dollaro canadese	1113,650	Escudo portoghese	9,028
Lira sterlina	2339,450	Yen giapponese	10,317	Peseta spagnola	11,179
		Franco svizzero	884,400	Dollaro australiano	1103,955

Media dei titoli del 12 settembre 1988

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	98,200
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,125
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,325
» » » 22- 6-1987/91	83,950
» » » 18- 3-1987/94	72,100
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,975
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,325
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,675
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,375
» » » » 1-11-1983/90	101,950
» » » » 18-11-1985/90	99,475
» » » » 1-12-1983/90	101,800
» » » » 18-12-1985/90	99,550
» » » » 1- 1-1984/91	101,625
» » » » 17- 1-1986/91	99,525
» » » » 1- 2-1984/91	101,500
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,050
» » » » 18- 3-1986/91	99,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,675
» » » » 1- 5-1984/91	100,650
» » » » 1- 6-1984/91	100,900
» » » » 1- 7-1984/91	100,275
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,050
» » » » 1-10-1984/91	100,200
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,825
» » » » 1- 1-1985/92	99,950
» » » » 1- 2-1985/92	98,825
» » » » 18- 4-1986/92	97,600
» » » » 19- 5-1986/92	96,325
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	98,550
» » » » 1-11-1987/92	97,800
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,400
» » » » 17- 7-1986/93	96,150
» » » » 19- 8-1986/93	95,525
» » » » 18- 9-1986/93	95,600
» » » » 20-10-1986/93	96,125
» » » » 19-12-1986/93	95,350
» » » » 18-11-1987/93	95,650
» » » » 1- 1-1988/93	97,150
» » » » 1- 2-1988/93	97,200
» » » » 1- 3-1988/93	97,400
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	93,850
» » » » 1- 4-1985/95	93,350
» » » » 1- 5-1985/95	93,350
» » » » 1- 6-1985/95	93,375
» » » » 1- 7-1985/95	95,050
» » » » 1- 8-1985/95	94,575
» » » » 1- 9-1985/95	94,700
» » » » 1-10-1985/95	94,300
» » » » 1-11-1985/95	94,800
» » » » 1-12-1985/95	95,475
» » » » 1- 1-1986/96	96 —

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,425
» » » » 1- 2-1986/96	96,025
» » » » 1- 3-1986/96	94,700
» » » » 1- 4-1986/96	93,925
» » » » 1- 5-1986/96	93,725
» » » » 1- 6-1986/96	94 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,375
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,350
» » » » 1-10-1986/96	94,100
» » » » 1-11-1986/96	94,550
» » » » 1-12-1986/96	95,475
» » » » 1- 1-1987/97	95,725
» » » » 1- 2-1987/97	95,400
» » » » 18- 2-1987/97	95,325
» » » » 1- 3-1987/97	94,875
» » » » 1- 4-1987/97	93,900
» » » » 1- 5-1987/97	93,825
» » » » 1- 6-1987/97	93,950
» » » » 1- 7-1987/97	93,775
» » » » 1- 8-1987/97	93,900
» » » » 1- 9-1987/97	94,500
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	100 —
» » » 12,50% 1-11-1988	100,425
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,850
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,075
» » » 12,50% 1- 3-1989	101,300
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,075
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,325
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,725
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,675
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,625
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,975
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,250
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,025
» » » 12,50% 1- 3-1990	103,025
» » » 10,50% 15- 3-1990	97,975
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,125
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,800
» » » 9,15% 1- 5-1990	96,975
» » » 10,50% 1- 5-1990	100,025
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,225
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,725
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,350
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,825
» » » 9,25% 1-10-1990	95,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,150
» » » 9,25% 1-11-1990	96 —
» » » 9,25% 1-12-1990	96,300
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,200
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,450
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,250
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,875
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,250
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,350
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,300
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,175
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,300
» » » » 1983/90 11,50%	107 —
» » » » 1984/91 11,25%	108,450
» » » » 1987/91 8,75%	98,625
» » » » 1984/92 10,50%	108,700
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,325
» » » » 1985/93 9,00%	103,300
» » » » 1985/93 8,75%	102,050
» » » » 1986/94 8,75%	102,200
» » » » 1986/94 6,90%	94,300
» » » » 1987/94 7,75%	95,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M12098

MINISTERO DEL TESORO

N. 178

Corso dei cambi del 13 settembre 1988 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1379,600	1379,600	1379,55	1379,600	1379,600	1379,55	1379,500	1379,600	1379,600	1379,60
Marco germanico	746,910	746,910	747 —	746,910	746,910	746,85	746,800	746,910	746,910	746,90
Franco francese	219,450	219,450	219,75	219,450	219,450	219,46	219,470	219,450	219,450	219,45
Fiorino olandese	661,900	661,900	662,40	661,900	661,900	661,90	661,910	661,900	661,900	661,90
Franco belga	35,589	35,589	35,58	35,589	35,589	35,58	35,590	35,589	35,589	35,58
Lira sterlina	2341,700	2341,700	2343 —	2341,700	2341,700	2341,60	2341,500	2341,700	2341,700	2341,70
Lira irlandese	2002,400	2002,400	2002 —	2002,400	2002,400	2002,70	2003 —	2002,400	2002,400	—
Corona danese	194,090	194,090	194,25	194,090	194,090	194,07	194,050	194,090	194,090	194,08
Dracma	9,201	9,201	9,20	9,201	—	—	9,203	9,201	9,201	—
E.C.U.	1546,650	1546,650	1548 —	1546,650	1546,650	1546,62	1546,600	1546,650	1546,650	1546,65
Dollaro canadese	1113,750	1113,750	1116 —	1113,750	1113,750	1113,87	1114 —	1113,750	1113,750	1113,75
Yen giapponese	10,352	10,352	10,3775	10,352	10,352	10,34	10,347	10,352	10,352	10,35
Franco svizzero	886,050	886,050	884,50	886,050	886,050	886,02	886 —	886,050	886,050	886,10
Scellino austriaco	106,164	106,164	106,20	106,164	106,164	106,16	106,175	106,164	106,164	106,15
Corona norvegese	201,020	201,020	201 —	201,020	201,020	200,99	200,970	201,020	201,020	201,02
Corona svedese	215,430	215,430	215,40	215,430	215,430	215,40	215,380	215,430	215,430	215,42
FIM	314,550	314,550	315 —	314,550	314,550	314,57	314,600	314,550	314,550	—
Escudo portoghese	9,002	9,002	9,02	9,002	9,002	9 —	9 —	9,002	9,002	9 —
Peseta spagnola	11,160	11,160	11,18	11,160	11,160	11,16	11,161	11,160	11,160	11,16
Dollaro australiano	1100,200	1100,200	1102 —	1100,200	1100,200	1100,47	1100,750	1100,200	1100,200	1100,20

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 settembre 1988

Dollaro USA	1379,550	Lira irlandese	2002,700	Scellino austriaco	106,169
Marco germanico	746,855	Corona danese	194,070	Corona norvegese	200,995
Franco francese	219,460	Dracma	9,202	Corona svedese	215,405
Fiorino olandese	661,905	E.C.U.	1546,620	FIM	314,575
Franco belga	35,589	Dollaro canadese	1113,875	Escudo portoghese	9,001
Lira sterlina	2341,600	Yen giapponese	10,349	Peseta spagnola	11,160
		Franco svizzero	886,025	Dollaro australiano	1100,475

Media dei titoli del 13 settembre 1988

Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	99 —
» 9% » » 1976-91	98,200
» 10% » » 1977-92	101,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,200
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96,125
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	84,350
» » » 22- 6-1987/91	83,950
» » » 18- 3-1987/94	72,075
» » » 21- 4-1987/94	71,025
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,550
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	93,200
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	96,350
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	101,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	98,250
» » » TR 2,5% 1983/93	88,400
» » » Ind. 1-10-1983/88	100,025
» » » » 15- 7-1985/90	99,500
» » » » 16- 8-1985/90	99,575
» » » » 18- 9-1985/90	99,425
» » » » 18-10-1985/90	99,425
» » » » 1-11-1983/90	101,850
» » » » 18-11-1985/90	99,425
» » » » 1-12-1983/90	101,750
» » » » 18-12-1985/90	99,450
» » » » 1- 1-1984/91	101,625
» » » » 17- 1-1986/91	99,475
» » » » 1- 2-1984/91	101,500
» » » » 18- 2-1986/91	99,400
» » » » 1- 3-1984/91	100,500
» » » » 18- 3-1986/91	99,325
» » » » 1- 4-1984/91	100,600
» » » » 1- 5-1984/91	100,625
» » » » 1- 6-1984/91	100,850
» » » » 1- 7-1984/91	100,250
» » » » 1- 8-1984/91	100,100
» » » » 1- 9-1984/91	100,050
» » » » 1-10-1984/91	100,150
» » » » 1-11-1984/91	100,250
» » » » 1-12-1984/91	99,900
» » » » 1- 1-1985/92	100 —
» » » » 1- 2-1985/92	98,825
» » » » 18- 4-1986/92	97,725
» » » » 19- 5-1986/92	96,350
» » » » 20- 7-1987/92	97,750
» » » » 19- 8-1987/92	98,500
» » » » 1-11-1987/92	97,825
» » » » 1-12-1987/92	97,900
» » » » 18- 6-1986/93	95,450
» » » » 17- 7-1986/93	96,150
» » » » 19- 8-1986/93	95,650
» » » » 18- 9-1986/93	95,550
» » » » 20-10-1986/93	96,125
» » » » 19-12-1986/93	95,350
» » » » 18-11-1987/93	95,650
» » » » 1- 1-1988/93	97,200
» » » » 1- 2-1988/93	97,225
» » » » 1- 3-1988/93	97,250
» » » » 1- 2-1985/95	97,950
» » » » 1- 3-1985/95	93,825
» » » » 1- 4-1985/95	93,250
» » » » 1- 5-1985/95	93,250
» » » » 1- 6-1985/95	93,275
» » » » 1- 7-1985/95	94,975
» » » » 1- 8-1985/95	94,525
» » » » 1- 9-1985/95	94,675
» » » » 1-10-1985/95	94,325
» » » » 1-11-1985/95	94,875
» » » » 1-12-1985/95	95,500
» » » » 1- 1-1986/96	95,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1986/96 II	96,450
» » » » 1- 2-1986/96	96,025
» » » » 1- 3-1986/96	94,875
» » » » 1- 4-1986/96	93,825
» » » » 1- 5-1986/96	93,750
» » » » 1- 6-1986/96	94 —
» » » » 1- 7-1986/96	94,325
» » » » 1- 8-1986/96	94,100
» » » » 1- 9-1986/96	94,275
» » » » 1-10-1986/96	94,100
» » » » 1-11-1986/96	94 575
» » » » 1-12-1986/96	94,475
» » » » 1- 1-1987/97	95,700
» » » » 1- 2-1987/97	95,400
» » » » 18- 2-1987/97	95,300
» » » » 1- 3-1987/97	94,950
» » » » 1- 4-1987/97	93,850
» » » » 1- 5-1987/97	93,850
» » » » 1- 6-1987/97	93,950
» » » » 1- 7-1987/97	93,875
» » » » 1- 8-1987/97	93,950
» » » » 1- 9-1987/97	94,600
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1-10-1988	99,975
» » » 12,50% 1-11-1988	100,375
» » » 12,50% 1- 1-1989	100,875
» » » 12,50% 1- 2-1989	101,125
» » » 12,50% 1- 3-1989	101.350
» » » 12,00% 1- 4-1989	101,025
» » » 10,50% 1- 5-1989	100,400
» » » 9,25% 1- 1-1990	97,750
» » » 12,50% 1- 1-1990	102,550
» » » 9,25% 1- 2-1990	97,675
» » » 12,50% 1- 2-1990	102,925
» » » 9,15% 1- 3-1990	97,175
» » » 10,50% 1- 3-1990	98,050
» » » 12,50% 1- 3-1990	103 —
» » » 10,50% 15- 3-1990	98 —
» » » 9,15% 1- 4-1990	97,100
» » » 12,00% 1- 4-1990	101,875
» » » 9,15% 1- 5-1990	97,025
» » » 10,50% 1- 5-1990	100 —
» » » 9,15% 1- 6-1990	96,950
» » » 10,00% 1- 6-1990	99,050
» » » 9,50% 1- 7-1990	98,075
» » » 10,50% 1- 7-1990	98,850
» » » 9,50% 1- 8-1990	98,275
» » » 10,50% 1- 8-1990	98,650
» » » 9,25% 1- 9-1990	97,300
» » » 11,25% 1- 9-1990	98,900
» » » 9,25% 1-10-1990	95,975
» » » 11,50% 1-10-1990	99,150
» » » 9,25% 1-11-1990	95,950
» » » 9,25% 1-12-1990	96,275
» » » 12,50% 1- 3-1991	104,050
» » » 9,25% 1- 1-1992	93,475
» » » 9,25% 1- 2-1992	93,225
» » » 11,00% 1- 2-1992	95,800
» » » 9,15% 1- 3-1992	93,400
» » » 9,15% 1- 4-1992	93,300
» » » 9,15% 1- 5-1992	94,450
» » » 9,15% 1- 6-1992	94,700
» » » 10,50% 1- 7-1992	98,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	102,075
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,100
» » » » 1983/90 11,50%	106,950
» » » » 1984/91 11,25%	108,450
» » » » 1987/91 8,75%	99 —
» » » » 1984/92 10,50%	108,600
» » » » 1985/93 9,60%	104,250
» » » » 1985/93 9,75%	105,300
» » » » 1985/93 9,00%	103,550
» » » » 1985/93 8,75%	101,950
» » » » 1986/94 8,75%	102,125
» » » » 1986/94 6,90%	94,275
» » » » 1987/94 7,75%	95,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

88M13098

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 5

È stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 Mod. 241 D.P. — Data della ricevuta: 12 maggio 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Salerno. — Intestazione: Sac. Gennaro Santacroce, nato a S. Anastasia il 21 settembre 1947. — Titoli del debito pubblico: Nominativi 1. — Capitale: L. 1.000.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

88A3667

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di insegnamenti universitari da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 100, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti i seguenti insegnamenti alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento, per l'anno accademico 1988-89:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

Facoltà di ingegneria:

idrologia tecnica;
calcolatori elettronici.

Corso di laurea in ingegneria elettronica:

teoria dei segnali;
misure elettriche;
elettroacustica;
dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali.

Corso di laurea in ingegneria civile:

principi di progettazione strutturale;
topografia;
fondamenti di economia ed estimo;
meccanica delle vibrazioni;
geomorfologia applicata;
legislazione delle opere pubbliche e dei lavori.

Gli aspiranti al trasferimento sugli insegnamenti in parola, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla citata lettera *c)*, dell'art. 100, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si ritiene dover precisare che il trasferimento dei candidati prescelti dalla facoltà potrà aver luogo solo a condizione che alla data del 1° novembre 1988 non siano intervenute modifiche nel loro *status* personale e a condizione, altresì, che l'insegnamento stesso non sia stato coperto da docente di ruolo.

88A3763

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 settembre 1988, ha autorizzato la società «Cento servizi finanziari fiduciaria S.p.a.», con sede in Milano, ad esercitare attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 14 settembre 1988, ha autorizzato la società «Naco S.r.l. - Società fiduciaria e di revisione», con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Con decreto interministeriale 13 settembre 1988, il decreto interministeriale 4 settembre 1978, modificato in data 8 febbraio 1982, con il quale la «Società fiduciaria e di revisione di Milano S.r.l.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, è ulteriormente modificato nella parte relativa alla forma giuridica ed alla denominazione sociale, variate in «Sfirmi - Società fiduciaria e di revisione di Milano S.p.a.».

88A3764

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.20882.XV.I in data 7 luglio 1988 l'artificio denominato: Multiflash di stelle (d.o. Skydancing Flower) fabbricato nella Repubblica popolare cinese, è riconosciuto e classificato nella quarta categoria, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

88A3690

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sospensione dell'autorizzazione al commercio del presidio medico-chirurgico denominato Duromedics valvole cardiache aortiche e mitraliche.

Con decreto ministeriale 1° settembre 1988, in attesa della definizione della pocedura di revoca, è sospesa l'autorizzazione al commercio del presidio medico-chirurgico denominato Duromedics valvole cardiache aortiche e mitraliche, registrato al n. 13.595 a nome della ditta estera Emex Scientific Inc. - Texas (U.S.A.), rappresentata in Italia dalla ditta Aschi S.r.l., codice fiscale n. 04961280585, con sede in Roma, via SS. Quattro, 35. Il presidio di che trattasi deve essere ritirato dal commercio dalla ditta stessa.

I competenti organi regionali a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano sono tenuti all'esecuzione del presente decreto.

88A3785

Revoca della registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Sterox

Si comunica che con decreto ministeriale n. 700/R in data 1° luglio 1988, è stata revocata, in seguito a rinuncia da parte della ditta Laboratorio chimico farmaceutico E. Granelli S.p.a., codice fiscale n. 00738380153, con sede e domicilio fiscale in Milano, via Castelvetro, 17, la registrazione del presidio medico-chirurgico denominato Sterox dentifricio liquido reg. n. 9543.

Si richiama all'attenzione dell'azienda produttrice, che il prodotto di cui è stata revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio entro il 14 novembre 1988.

88A3788

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alle tabelle riportate in allegato al testo della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica in data 12 aprile 1988, riguardante: «Ripartizione di fondi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, concernente la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e completamento del riparto dei fondi per il triennio 1987-1989». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 3 giugno 1988).

Nella tabella relativa al «Riepilogo riparto fondi ai comuni», allegata alla delibera di cui in epigrafe e riportata alla pagina 47 della *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, nelle colonne riguardanti le assegnazioni per gli anni 1988 e 1989, in corrispondenza dei comuni gravemente danneggiati della provincia di Avellino, invece di: «277.161» e di: «162.775», leggasi rispettivamente: «277.160» e «162.776»; in conseguenza, i totali generali attinenti alle stesse colonne risultano rettificati da «554.671» e «325.759», rispettivamente a «554.670» e «325.760».

La tabella relativa ai «Comuni danneggiati - Provincia di Salerno», allegata alla stessa delibera e riportata alla pagina 56 della medesima *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del comune di Moio della Civitella, deve essere integrata delle seguenti cifre: «570» nella colonna riguardante «Edilizia privata»; «570» nella colonna concernente «Totale»; «359» nella colonna attinente all'anno «1988» e «211» nella colonna attinente al «1989».

88A3798

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	220.000
- semestrale	L.	120.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee:		
- annuale	L.	105.000
- semestrale	L.	58.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	28.000
- semestrale	L.	17.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	375.000
- semestrale	L.	205.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	800
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	800

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	34.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	3.400

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	120.000
Abbonamento semestrale	L.	65.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	800

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100882210) **L. 800**